### Contratto di Conferimento Rifiuti

Il presente contratto di conferimento di rifiuti è sottoscritto in Grosseto, in data / /2013 tra:

(1) la società Futura S.p.A., rappresentata da ING. MASSIMO FILIPPONI in qualità di AMMINISTRATORI
DELEGATO della FUTURA S.P.A., nato a Rieti, il 13/09/1957, domiciliato per la carica presso la sede della
Società in Firenze, Via Benedetto Varchi 34, munito dei necessari poteri (di seguito, la "Società");
- da una part
e
(2) Il Comune di, rappresentato, in qualità d
per la carica in, presso sede del Comune di, (di seguito, il Comune");
- dall'altra part

(La Società ed il Comune sono anche indicati, collettivamente, come le "Parti" e, singolarmente, come la "Parte").

#### PREMESSO CHE

- (A) In virtù della Convenzione sottoscritta in data 18 aprile 2005 e parzialmente modificata ed integrata in data 7 marzo 2011(di seguito, la "Convenzione Impianto d'Ambito") tra la Società e 1'ATO Toscana Sud (ora Autorità dei Servizi, di seguito, il "Concedente"), la Società è concessionaria della progettazione, costruzione e gestione dell'impianto d'ambito della provincia di Grosseto (di seguito, "l'Impianto d'Ambito") per (i) la selezione dei rifiuti urbani indifferenziati con produzione di combustibile derivato dai rifiuti ai sensi del DM 5 febbraio 1998 ("CDR") e la stabilizzazione della frazione organica e (ii) il compostaggio per la produzione di compost di qualità da frazione organica di rifiuti urbani ("FORSU") e verde da raccolta differenziata. L'Impianto d'Ambito realizzato ai sensi della Convenzione d'Impianto d'Ambito, sottoscritta in data 18-04-2005, REPERTORIO N°27156 RACCOLTA N° 14460, e localizzato in località Strillaie (Grosseto) è entrato in esercizio in data 06/05/2013 ed è destinato a soddisfare le esigenze di trattamento della Provincia di Grosseto
- (B) In data 28 novembre 2011 l' Assemblea dei Comuni appartenenti all'ATO Toscana Sud ha, inter alia, deliberato in ottemperanza agli obblighi della Convenzione Impianto d'Ambito che i Comuni della Provincia di Grosseto si impegnassero, attraverso una dichiarazione scritta, a:
  - a. "procedere al conferimento dei rifiuti, a propria cura e spese, presso l'Impianto delle Strillaie a far data dall'avvio della gestione e quindi dalla conclusione delle fasi di collaudo;
  - b. procedere allo smaltimento dei rifiuti, a propria cura e spese, che non trovassero destinazione presso l'Impianto delle Strillaie durante tutto il periodo di avviamento, sia in ragione della limitata capacità operativa dell'Impianto nei primi tre mesi di esercizio, sia in ragione di eventuali fermi tecnici durante l'avviamento;
  - c. procedere allo smaltimento del materiale di risulta del processo di trattamento operato presso l'Impianto delle Strillaie, a propria cura e spese, in proporzione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito, ferme restando le modalità unitarie che a tale proposito saranno proposte dalla Comunità d'Ambito;
  - d. stipulare un contratto di conferimento con Futura S.p.A., predisposto dalla Società stessa e validato dalla Comunità di Ambito, connesso ai soprarichiamati impegni e necessario a dare concreta articolazione ai medesimi".
- (C) Alla luce di quanto rappresentato alla precedente premessa (B) il Comune ha emesso la propria dichiarazione di impegno in data \_\_/\_\_\_, che qui si allega sub 1 a formare parte integrante del presente Contratto di conferimento rifiuti (di seguito "Accordo"). Vedi punto d.
- (D) A ragione delle responsabilità assunte dal Concedente con la stipula della Convenzione Impianto d'Ambito, il Concedente stesso ha validato ai sensi della deliberazione assembleare del 28 novembre 2011 num. 12 di cui alla precedente premessa (C) i contenuti dell'Accordo.
- (E) Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stipulato in esecuzione degli obblighi gravanti ai sensi della deliberazione assembleare di cui alla precedente premessa (C) ed in conformità a quanto previsto nella Convezione Impianto d'Ambito.

(F) II Comune dichiara di conoscere la Concessione d'Impianto d'Ambito, con particolare riguardo al diritto del Concessionario alla tariffa di conferimento (di seguito, la "Tariffa") e ai meccanismi di aggiornamento della Tariffa.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

# 1. Oggetto dell'Accordo

- 1.1 II presente Accordo ha per oggetto la definizione degli aspetti operativi e regolamentari direttamente discendenti dall'impegno del Comune di cui alla precedente premessa (D).
- 1.2 Il conferimento all'Impianto dei rifiuti potrà essere effettuato da soggetti appaltatori del Comune. Al riguardo, le Parti confermano che: (i) il Comune si impegna a garantire che i terzi appaltatori conferiscano i rifiuti alle condizioni e termini del presente Accordo e (ii) il Comune sarà l'unico soggetto responsabile nei confronti del Concessionario per la corretta esecuzione di tutti gli obblighi previsti nel presente Accordo (fermo restando gli obblighi del Concedente ai sensi della Convenzione d'Impianto d'Ambito).

## 2. Modalità operative

- 2.1 Il Comune, conformemente a quanto previsto dalla dichiarazione di impegno di cui alla premessa (D) ed ai termini e alle condizioni del presente Accordo, si impegna a conferire in via esclusiva all'Impianto d'Ambito la totalità dei rifiuti oggetto di raccolta nell'ambito del territorio comunale, ferme restando le limitazioni previste nel presente Articolo 3.
- 2.2 Potranno essere conferiti all'Impianto d'Ambito esclusivamente i rifiuti aventi le seguenti caratteristiche:
  - ✓ I RUI (CER 200301) Rifiuti Urbani Indifferenziati
  - ✓ La FORSU (CER 200108) Frazione Organica da Rifiuti Solidi Urbani
  - ✓ I rifiuti verdi (CER 200201, CER 200138, CER 200302) provenienti da raccolta differenziata RV.

Il tutto come meglio specificato nella tabella 51 allegato A1T alla DD nº 981/2008, allegata alla presente.

- 2.3 Il comune sarà tenuto a conferire all'Impianto d'Ambito i rifiuti nel rispetto delle modalità operative di cui all'allegato n° 2.
- 2.4 Qualora la Società dichiari al Concedente ed al Comune che l'Impianto d'Ambito non è tecnicamente in grado di smaltire, in tutto o in parte, i rifiuti conferiti dal Comune nei modi e nei termini definiti dalla convenzione di affidamento (artt. 36-38-39-40-44) quest'ultimo avvierà a smaltimento l'eccedente nel rispetto delle direttive del Concedente, secondo le modalità e le casistiche previste nella Convenzione vigente.

## 3. Tariffa

3.1 IIComune corrisponderà alla Società, per ogni tonnellata di rifiuto conferito all'Impianto d'Ambito, in conformità alle previsioni del Accordo, presente Tariffa prevista dalla Convenzione di Impianto d'Ambito. Alla data di stipula del presente Accordo la Tariffa da applicarsi e pari a €/tonn 72,76 per i RUI ed a €/tonn 46,72 per la FORSU, oltre IVA di legge, fatto salvo gli adeguamenti previsti in concessione ed i successivi conguagli. La Tariffa verrà, di volta in volta, aggiornata ed adeguata con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione d'Impianto d'Ambito art 45.1 e successivi, nonché dalle deliberazioni assembleari ATO Toscana Sud del 28 novembre 2011 num. 11 e ex ATO 9 nº12/A del 14/11/2008.

#### 4. Fatturazione

- 4.1 La Tariffa dovuta dal Comune sarà fatturata dalla Società con cadenza mensile sulla base dei quantitativi di rifiuti conferiti dal Comune all'Impianto d'Ambito durante il mese precedente. Le fatture saranno emesse entro il giorno [5] del mese successivo a quello di competenza. Tali fatture potranno inoltre essere comprensive dei conguagli derivanti dagli aggiornamenti e/o adeguamenti della Tariffa applicati ai sensi della Convenzione d'Impianto d'Ambito.
- 4.2 Ogni altra somma eventualmente dovuta dal Comune ai sensi del presente Accordo verrà fatturata separatamente dalla Società non appena sorgerà il relativo credito nei confronti del Comune per il suo pagamento.
- 4.3 Il Comune si obbliga ad effettuare ogni pagamento, dovuto ai sensi del presente Accordo, entro [60] giorni (come definito all'art. 45.2 della convenzione di affidamento) dalla data di emissione della relativa fattura, mediante accredito sul conto corrente comunicato dalla Società. Le Parti convengono ai sensi dell'articolo 1462 del codice civile the in caso di eventuali reclami o contestazioni sull'ammontare indicato in fattura, il Comune non potrà sospendere o ritardare il pagamento.

### 5. Smaltimento/allontanamento rifiuti e materiali prodotti dall'impianto

5.1 In accordo a quanto previsto dalla Convenzione per Concessione di Costruzione e Gestione, all'articolo 40, i rifiuti/materiali prodotti dall'impianto, saranno smaltiti/allontanati dal Concedente/Comune \_\_\_\_\_. Futura S.p.a. comunicherà ad ogni Comune conferente le percentuali di RUI da esso conferito all'impianto rispetto al totale complessivo conferito.

Tali percentuali saranno applicate al totale dei rifiuti prodotti dall'impianto e da smaltire, in modo tale the possa essere calcolata la ripartizione dei relativi costi.

## 6. Forza Maggiore e Fermo Impianto

- 6.1 Ai fini dell' Accordo, dovrà intendersi come causa di forza maggiore ("Forza Maggiore") ogni evento imprevisto e imprevedibile non imputabile alle parti che renda impossibile, ad una delle Parti o ad entrambe, l'adempimento dell'Accordo in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenute ai sensi dell'articolo 1463 e seguenti del codice civile. Dovranno essere considerati eventi di forza maggiore, a titolo di esempio, i seguenti eventi:
  - (i) scioperi (sia nazionali che locali, ivi compresi quelli riguardanti specificamente l'Impianto d'Ambito) o altre agitazioni;
  - (ii) guerra, terrorismo, sommossa, sabotaggio, vandalismo o simili eventi o circostanze;
  - (iii) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi.

Inoltre, dovrà essere considerato evento di forza maggiore invocabile esclusivamente dalla Società qualsiasi situazione di incolpevole indisponibilità dell'Impianto d'Ambito dovuta, a titolo esemplificativo, alle seguenti circostanze:

- (iv) provvedimenti di sospensione e/o annullamento emanati da autorità amministrative e/o giudiziarie e ritardi nel conseguimento, nel rinnovo e/o nella definitiva efficacia di provvedimenti, permessi e autorizzazioni delle varie autorità amministrative ai sensi di legge e dei regolamenti per la realizzazione ed esercizio dell'Impianto.
- (v) impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari all'Impianto d'Ambito
- (vi) factum principis.
- 6.2 Il Fermo Impianto indica l'indisponibilità, parziale o totale, dell'Impianto d'Ambito per cause non imputabili alla Società dovuta, ovvero imputabile a:
  - (i) manutenzione non programmata;
  - (ii) fatto tecnico e/o accidentale;
  - (iii) cambiamento normativo; dovrà intendersi per cambiamento normativo qualsiasi mutamento legislativo, regolamentare o di altra normativa applicabile (ivi incluso un mutamento relativo ad innovazioni tecnologiche che impongano l'utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche diversi da quelli adottati dalla Società) nonché qualsiasi provvedimento amministrativo o giudiziario o ordine di un'autorità competente applicabile alla Società o a cui la Società debba conformarsi, ovvero qualsiasi mutamento delle autorizzazioni, permessi e licenze relativi alla realizzazione e/o gestione dell'Impianto (ivi incluso, il mancato rinnovo e/o il ritardo nel conseguimento e/o il loro venir meno per cause non imputabili alla Società)
  - (iv) ad ogni altra causa di indisponibilità dell'Impianto d'Ambito indicata nella Convenzione Impianto d'Ambito.
- 6.3 La Società si impegna a comunicare al Comune il verificarsi di un evento di Fermo Impianto e fornire, di volta in volta, il calendario della manutenzione programmata, informando il Comune della necessità di ridurre o sospendere il conferimento di rifiuti.
- 6.4 Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore e/o di Fermo Impianto, la Parte che invochi il verificarsi di un tale evento con riferimento all'adempimento delle proprie obbligazioni in forza del presente Accordo dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte, in ogni caso entro e non oltre 48 ore dalla conoscenza del verificarsi dell'evento specificandone il contenuto e le conseguenze sull'adempimento dei propri obblighi contrattuali, le modalità e la tempistica, ove preventivabili, di ripristino delle normali condizioni contrattuali, fatto salvo quanto già previsto nella Convenzione di Ambito.
- 6.5 Le Parti stabiliscono che il verificarsi di un evento di Forza Maggiore e/o di Fermo Impianto non darà luogo a richieste di indennizzo, penali e/o risarcimento danno.

# 7. Cessione dell'Accordo costituzione di garanzie sui diritti derivanti dall'Accordo -

7.1 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.4 della Convenzione Impianto d'Ambito, il Comune (i) acconsente fin d'ora che i crediti della Società derivanti dalla esecuzione del presente Accordo potranno essere ceduti in garanzia o dati in pegno a favore degli Enti Finanziatori della Società, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della Società ai sensi del relativo finanziamento e (ii) a porre in essere eventuali accordi con i predetti Enti Finanziatori aventi ad oggetto la possibile canalizzazione di pagamenti dovuti alla Società.

## 8. Compensazione

8.1 Le Parti concordano e accettano sin d'ora che è in ogni caso esclusa la compensazione dei pagamenti dovuti tra le Parti ai sensi del presente Accordo.

### 9. Durata dell'Accordo

9.1 Il presente Accordo resterà in vigore sino alla precedente tra (i) la cessazione per qualsiasi ragione o causa della Convenzione Impianto d'Ambito (ii) l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti al Gestore Unico.

# 10. Comunicazioni

10.1 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera o fax (confermato dall'invio dell'originale via lettera) alla parte interessata all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle parti alle altre:

Se alla Società:
FUTURA S.P.A
Via Benedetto Varchi n°34 – 50132, Firenze
att.ne: Ing. Massimo Filipponi
Fax: 055-2479536
Se al Comune:
Comune di Via/P,zza n 58,(GR)
Att.ne:
Fax:
Se al Concedente:
Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ato Toscana Sud
Via.della Pace, 37 Loc. Renaccio – 53100, Siena
Att.ne: Dott. Ing. Andrea Corti, Dott. Ing. Enzo Tacconi
Fax: 0577-279500
•
Letto, confermato e sottoscritto in n copie originali
Letto, comeniato e sottoscritto in il copic originari
Per la Società,
Per il Comune,